

VERBALE DI ACCORDO

Roma, 28 novembre 2024, in presenza e con collegamento in via telematica,

tra

la Società Open Fiber S.p.A. con l'assistenza di Unindustria Roma

e

SLC-CGIL, FISTEL- CISL, UILCOM-UIL, UGL Telecomunicazioni Nazionali e Territoriali, unitamente alla Rappresentanza Aziendale.

Premesso che:

- a) le Parti convengono sull'importanza che gli istituti delle ferie e dei permessi hanno per il benessere psico fisico dei lavoratori e per il bilanciamento delle esigenze personali con quelle aziendali;
- b) l'art. 31, comma 2, del vigente CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di Telecomunicazione (di seguito "CCNL TLC") stabilisce che *"le ferie devono essere godute nel corso dell'anno di competenza"*;
- c) l'art. 26, comma 10, del CCNL TLC prevede che *"i permessi dovranno essere fruiti nel corso dell'anno di maturazione"*;
- d) l'art. 31, comma 1, del vigente CCNL TLC disciplina la possibilità di definire, previo esame congiunto con le rappresentanze aziendali, le chiusure collettive;
- e) l'art. 26, comma 10, del citato CCNL, prevede la possibilità di definire a livello aziendale la fruizione collettiva dei permessi per riduzione dell'orario di lavoro e per Ex festività;
- f) in data 9 aprile 2024, le Parti hanno siglato un accordo sperimentale che ha regolamentato per l'anno 2024 la pianificazione delle ferie e la fruizione di ferie e dei permessi dei lavoratori nell'anno ed avviato un graduale piano di fruizione (2024-2025) dei residui maturati;
- g) le Parti, in linea con le previsioni del contratto collettivo nazionale applicato e con il percorso biennale di graduale fruizione dei residui definito con l'accordo sopracitato, condividono l'opportunità di definire per l'anno 2025 un accordo sperimentale volto ad agevolare la pianificazione delle ferie 2025, la fruizione di ferie e permessi (ROL ed Ex Festività) del 2025 entro il 31/12/2025, la pianificazione e la completa fruizione nel corso dell'anno 2025 dei residui maturati e non fruiti al 31/12/2024 e, al fine di agevolarne l'utilizzo, di definire, a seguito dell'esame congiunto del calendario delle festività del 2025, un calendario di chiusure aziendali collettive.

Tutto ciò premesso si conviene quanto segue:

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente intesa.
2. La spettanza annua di ferie di cui all'Art. 31 del CCNL TLC e dei permessi di cui agli Artt. 26 e 28 del CCNL TLC (di seguito "Permessi ROL/Ex Festività") dovrà essere fruita entro l'anno solare di maturazione attraverso una programmazione come di seguito indicata:
 - a) al fine di garantire la fruizione dell'intera spettanza annuale di **ferie** entro il 31/12/2025, il personale aziendale (compreso il personale turnista) dovrà pianificare sui *sistemi presenze aziendali*, nel rispetto delle previsioni di Legge e del CCNL TLC, la complessiva disponibilità annua di **ferie** nelle seguenti modalità:
 - a) entro il 31 marzo 2025 dovrà essere pianificato un periodo di almeno n. 3 settimane da fruire di norma entro il 30 settembre 2025;

b) entro il 15 settembre 2025 dovrà essere pianificata la residua spettanza annua con fruizione entro il 31 dicembre 2025.

I predetti periodi di ferie saranno individuati dai lavoratori ed approvati/rifiutati dall'azienda, compatibilmente con le esigenze tecnico - organizzative aziendali, entro e non oltre 10 giorni di calendario dalla richiesta, con possibilità di ripianificare la fruizione nell'arco dell'anno d'intesa tra azienda e lavoratori (in caso di mancata risposta da parte del/della Responsabile la richiesta si intenderà approvata). Qualora per esigenze tecnico - organizzative aziendali la pianificazione non possa essere approvata nel complesso o in parte, la lavoratrice/il lavoratore presenterà, entro ulteriori 10 giorni di calendario, una nuova pianificazione che dovrà essere approvata/rifiutata entro 7 giorni dalla nuova richiesta (in caso di mancata risposta da parte del/della Responsabile la richiesta si intenderà approvata). In caso di impossibilità ad approvare integralmente la nuova richiesta la lavoratrice/il lavoratore e la/il responsabile si incontreranno con prontezza (e comunque entro 5 giorni) per concordare una pianificazione delle ferie (in caso di mancata incontro la richiesta ultima si intenderà approvata). La presente pianificazione sarà comprensiva delle successive chiusure collettive di cui al punto 5.

b) Qualora eccezionalmente entro il 31/12/2025 non fossero state interamente fruite le spettanze di ferie maturate nel 2025, a causa del mancato rispetto della pianificazione da parte della lavoratrice/del lavoratore, l'Azienda provvederà unilateralmente a comunicare a livello individuale le giornate di fruizione residue da tenersi tassativamente nel periodo gennaio-aprile 2026. Resta inteso che nell'ipotesi in cui il mancato rispetto della programmazione dipendesse da esigenze aziendali, sarà cura della lavoratrice/del lavoratore fruire i periodi, attraverso una programmazione individuale, ai sensi dell'art.31, comma 4, del CCNL TLC.

c) I Permessi ex artt. 26 e 28 del CCNL TLC dovranno essere fruiti entro l'anno di maturazione, tenendo conto della conciliazione delle esigenze personali dei lavoratori con quelle aziendali e resta cura della lavoratrice/del lavoratore inserire, nel rispetto dei tempi di preavviso previsti dal CCNL TLC, la richiesta di Permessi sui *sistemi presenze aziendali*.

3. I lavoratori con residui ferie e Permessi ROL/ex Festività maturati e non fruiti al 31 dicembre 2024 dovranno procedere entro il 31 marzo 2025 ad una pianificazione individuale di tutti i residui nelle medesime modalità di individuazione/approvazione disciplinate al precedente punto (2, lettera a. Le Parti si danno atto che per l'individuazione delle giornate i lavoratori privilegeranno i ponti ed i venerdì estivi e l'azienda ne agevolerà la fruizione di tali giornate. Tale piano dovrà prevedere un utilizzo prioritario delle ore residue di permessi ROL/Ex Festività e la completa fruizione di tutti i residui (al 31 dicembre 2024) entro il 31 dicembre 2025.

Resta inteso che per i lavoratori che in data 31 marzo 2025 abbiano residui di spettanze (al 31 dicembre 2024) non pianificati, sarà l'azienda ad individuarne la completa collocazione nel corso del 2025.

4. In relazione ai precedenti punti 2) e 3) si conferma che saranno salvaguardate le situazioni di lunga assenza dal servizio (a titolo esemplificativo e non esaustivo: malattia, infortunio, maternità, paternità e congedi straordinari previsti dal Decreto Legislativo 151/2001, art. 42 comma 5 bis).

5. In relazione al 2025, per tutto il personale di Open Fiber S.p.A. le giornate di chiusure collettive (che integrano la pianificazione annuale individuale di cui al punto 2) verranno effettuate, per tutte le sedi aziendali, nei seguenti giorni:

- A. 2, 3, e 7 gennaio 2025,
- B. 22, 23 e 24 aprile 2025;
- C. 11, 12, 13 e 14 agosto 2025;

Dalle suddette chiusure collettive è escluso il personale impiegato in attività operative indispensabili (a titolo esemplificativo dettagliate nell'allegato elenco) e il personale turnista.

Per le chiusure collettive nelle giornate di cui alla lettera A e B del presente punto è previsto l'utilizzo dei residui Permessi ROL/Ex Festività (maturati e non fruiti al 31 dicembre 2024) ovvero - in assenza

di Permessi residui - di ferie mentre per le restanti giornate di cui alla lettera C è previsto l'utilizzo di ferie. Tali assenze saranno automaticamente imputate sui sistemi presenze aziendali.

6. Al fine di promuovere il benessere dei dipendenti con figli in età scolare e conciliare al meglio le esigenze lavorative con quelle familiari, si conferma per l'anno 2025 l'iniziativa "back to school" come di seguito specificato:
 - a) i lavoratori i cui figli frequenteranno l'asilo nido e la scuola d'infanzia, potranno usufruire del "permesso retribuito inserimento scuola" fruibile a ore per un massimo di 24, utilizzabili tra settembre e ottobre 2025;
 - b) i lavoratori i cui figli frequenteranno dalla prima elementare e fino alla terza media, per il primo giorno di scuola viene riconosciuto un permesso retribuito "permesso eventi particolari scuola" di n.2 ore da fruire in tale giorno;Se i genitori sono entrambi dipendenti Open Fiber, la richiesta potrà essere effettuata da un genitore.
7. L'azienda si adopererà per fornire ai lavoratori che ne faranno richiesta, tramite HRBP di riferimento, le numeriche aggiornate delle giornate pianificate e residue, impegnandosi a renderle disponibili anche sui sistemi aziendali.
8. Le Parti si impegnano ad incontrarsi entro il mese di giugno 2025 per analizzare la pianificazione dei residui di cui al precedente punto 3) ed entro il mese di ottobre 2025 per analizzare l'applicazione del presente accordo sperimentale, avviare l'esame congiunto in relazione al piano chiusure collettive aziendali dell'anno 2026 e rendere, ove ne ricorrono le condizioni, l'accordo strutturale. Inoltre, al superamento del periodo di gradualità (2024-2025), si valuterà l'estensione della pianificazione anche ai permessi ROL/EX Festività.

Letto, confermato e sottoscritto in presenza ed in modalità telematica da:

Open Fiber S.p.A.





SLC-CGIL

FISTEL-CISL

UILCOM-UIL

UGL Telecomunicazioni










Rappresentanza Aziendale di Open Fiber S.p.A.



ALLEGATO A

- Technology - Assurance - limitatamente al SOC;
- Technology – Aree territoriali e Network Creation, limitatamente al personale incaricato dei presidi di caricamento AS BUILT/attività di tipo amministrativo per la chiusura mese;
- Technology – Delivery, limitatamente al personale incaricato dei presidi di attività di tipo amministrativo per la chiusura mese;
- Technology – ICT - Enterprise Data Office;
- Technology – ICT - Operations & Infrastructure Management;
- AFC – Pianificazione e Controllo e Amministrazione limitatamente al personale incaricato dei presidi di attività di tipo amministrativo per la chiusura mese;
- Risk Management & Financial Advisory – limitatamente al personale incaricato dei presidi di Information Security e di Judiciary Authority Services;

I lavoratori esentati dalle chiusure riceveranno con congruo preavviso (almeno 7 giorni) preventiva comunicazione di esenzione.

Le numeriche dei lavoratori esentati dalle chiusure (che non ricomprenderanno i lavoratori in regime di turnazione), saranno preventivamente comunicate alle strutture sindacali nazionali e aziendali.

Si precisa che:

- a) verrà istituito un sistema di rotazione delle presenze tra i lavoratori esentati sulla base del criterio di compatibilità con le mansioni richieste, ferme le eventuali disponibilità individuali;
- b) i lavoratori esentati dalle chiusure dovranno definire, nell'ambito della propria pianificazione individuale e compatibilmente con le esigenze organizzative aziendali, giornate alternative di assenza dal servizio in prossimità delle chiusure aziendali. Inoltre, laddove richiesto e compatibilmente con le esigenze organizzative aziendali anche il personale impiegato in attività operative indispensabile ed il personale turnista potrà utilizzare le giornate di chiusura aziendale.

Felice
Fogaru